

Oggetto: *Risposta a Interrogazione n. 194 presentata in data 25 maggio 2021 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Mastrovincenzo, Vitri, Cesetti, Carancini, Bora: Omogeneità di attuazione procedimenti amministrativi degli ambiti territoriali sociali.*

A risposta scritta

Interrogano

- per conoscere la situazione degli A.T.S. n.22 e n.23 in merito alla compartecipazione delle spese delle rette dei Centri diurni;
- per sapere quali provvedimenti intende mettere in campo per fare in modo che tutti gli ambiti territoriali sociali adottino le stesse procedure amministrative al fine di una omogeneità dei servizi offerti

Risposta:

Con Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” è stata aggiornata la vecchia normativa in base alla quale viene valutata, attraverso criteri unificati, la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate al fine di verificare il diritto a ricevere un contributo per sostenere l'onere totale o parziale del costo.

L'art. 1 del Dpcm specifica che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione la cui competenza è in capo al livello governativo centrale.

L'utilizzo dell'indicatore Isee è, in quanto livello essenziale, un obbligo per di tutti gli enti pubblici che erogano servizi in attuazione del quale gli stessi sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti tenendo conto delle variazioni intervenute con la nuova normativa nella definizione dell'indicatore, e a definire, nello stesso, specifiche soglie di reddito in base alle quali stabilire le percentuali di compartecipazione pubblica al costo complessivo della retta.

Nel caso di specie la competenza è in capo ai comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali Sociali quale luogo indicato dalla normativa nazionale (l. 328/2000) e regionale (l.r. 32/2014) della gestione associata dei servizi. Il non adempimento di tale obbligo da possibilità al cittadino di ricorrere come avvenuto nel caso del comune di Ascoli Piceno.

Le Regioni non hanno competenze di verifica o di controllo in ordine all'applicazione della norma da parte dei Comuni o degli ATS ma nella norma nazionale viene previsto il rispetto delle competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali.

La Regione Marche, nella l.r. 32/2014 ha previsto che “La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l’esonero totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell’assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L’ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare e la soglia massima oltre la quale l’assistito è tenuto al pagamento della tariffa massima. Il regolamento è adottato sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale”.

In attuazione a quanto previsto per legge la Regione, a fronte di una autonomia operativa in capo ai comuni su una materia di propria competenza gestionale, ha adottato due modalità di intervento:

- da una parte ha dato indicazioni riguardanti l’utilizzo dell’Isee per la definizione di graduatore di tutti gli ambiti territoriali sociali per accedere a contributi regionali quali, ad esempio, l’assegno di cura per anziani non autosufficienti;
- Dall’altra ha istituito con l.r. 35/2016 all’art. 10 il fondo di solidarietà destinato a parziale o a totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni/utenti in riferimento alle rette per il ricovero nelle strutture di cui alla l.r. 21/2016 limitatamente a quelle per la salute mentale e a quelle per disabili. Il fondo è riservato unicamente ai Comuni che abbiano provveduto non solo all’approvazione, ma anche all’applicazione del proprio regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate e cioè che in pratica che abbiano pagato la quota parte di propria competenza all’utente incapiente. Gli importi di compartecipazione sono calcolati sulla base delle rette approvate con DGR 1331/2014 e delle quote di compartecipazione (quota sociale) previste per le varie tipologie di strutture dalla norma. Relativamente all’Isee la Regione ha costruito una Isee regionale lineare che supera la logica delle fasce e della differenziazione all’interno di esse) dando indicazione ai comuni che la percentuale massima di contribuzione sarà garantita con Isee minori o uguali a € 2.850,00 sino a non riconoscere alcun contributo in caso di Isee superiore o pari ad € 11.500,00.

Relativamente alle situazioni degli ATS 22 e 23 da informazioni raccolte risulta che il Comune di Ascoli Piceno abbia provveduto al pagamento del corrispettivo richiesto a seguito di ricorso al TAR da parte di un cittadino/utente mentre l’ATS 23 sta procedendo regolarmente a tutti i pagamenti.